

DOMANDE PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, DELL'AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PER LE ESIGENZE RELATIVE AI PROCESSI DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE NONCHÉ AI PROCESSI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DELLE AREE E DELLE STRUTTURE DI ATENEO

(D.D. n. 385/2021, Prot. n. 90218)

Ambito: Diritto amministrativo

1. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento amministrativo se non per:
 - a) straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - b) straordinarie e motivate esigenze indicate dal cittadino;
 - c) straordinarie e motivate esigenze previste dai Contratti collettivi di lavoro dei pubblici dipendenti.

2. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono:
 - a) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
 - b) dalla data di indizione della conferenza di servizi o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;
 - c) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di un'altra Pubblica amministrazione.

3. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce:
 - a) elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
 - b) elemento di valutazione della performance organizzativa, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente preposto;
 - c) elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare o amministrativo-contabile del responsabile del procedimento.

4. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che:
 - a) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale;
 - b) per gli atti normativi e per quelli urgenti;
 - c) per gli atti pianificatori e per quelli a contenuto generale.

5. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per conseguire

maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici:

- a) nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
 - b) nei rapporti interni ed esterni o tra le diverse amministrazioni;
 - c) nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati che ne abbiano fatto apposita richiesta.
6. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento amministrativo:
- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per il completo e sicuro svolgimento dell'istruttoria;
 - c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni previste dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti.
7. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di:
- a) conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - b) conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, se reale;
 - c) conflitto di interessi economici, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
8. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire:
- a) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo;
 - b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o fondazioni, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale dal provvedimento amministrativo;
 - c) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi individuali costituiti in fondazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo.
9. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate:
- a) alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 - b) alla predeterminazione da parte delle amministrazioni controllanti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi;

- c) alla predeterminazione da parte delle amministrazioni vigilanti, nelle forme previste dalla Costituzione, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, per importi superiori a quelli stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
10. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati:
- a) i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti;
 - b) i soli documenti redatti in formato analogico da più di dieci anni;
 - c) i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti in formato digitale.
11. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole:
- a) può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo;
 - b) può essere annullato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. L'annullamento determina la inidoneità del provvedimento annullato a produrre ulteriori effetti. Se l'annullamento comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo;
 - c) può essere revocato da parte dell'organo superiore ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ogni effetto. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha la facoltà di provvedere al loro risarcimento.
12. Ai sensi della L. n. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è nullo il provvedimento amministrativo che manca:
- a) degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
 - b) degli elementi accidentali, che è viziato da difetto relativo di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi di superamento del termine di conclusione del procedimento;
 - c) degli elementi essenziali e di quelli accidentali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione e che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.
13. Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi (Codice dell'amministrazione digitale), le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti:
- a) con mezzi informatici secondo le disposizioni del Codice e le relative Linee guida;

- b) con mezzi informatici secondo le disposizioni del Codice;
 - c) con mezzi informatici secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, sentito il parere del Responsabile della transizione digitale.
14. Ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale), le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono:
- a) mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza;
 - b) solo previa comunicazione delle modalità di accesso telematico ai documenti;
 - c) mediante l'utilizzo della posta; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
15. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il procedimento di accesso civico deve concludersi:
- a) con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
 - b) con provvedimento espresso o tacito nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza;
 - c) con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente, agli eventuali controinteressati e al difensore civico.

Ambito: Normativa sul funzionamento universitario

16. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), tra gli organi dell'Università vi sono:
- a) il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione e il Direttore Generale;
 - b) il Senato Accademico, il Consiglio di Dipartimento e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) il Rettore, il Comitato Etico e il Direttore Generale.
17. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il fondo per il merito è istituito presso:
- a) il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e Ricerca (ANVUR);
 - c) alcune Università selezionate dal Ministero.
18. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), la federazione o la fusione tra due o più università può essere realizzata:
- a) previa presentazione di un progetto al Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - b) mediante la creazione tra le università interessate di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS);
 - c) previa sottoscrizione di un accordo tra le Università interessate.

19. Ai sensi della Legge 286/2006 e smi (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, l'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e Ricerca (ANVUR) è:
 - a) un organismo indipendente per la valutazione del sistema universitario
 - b) un organismo del Ministero dell'Università e della Ricerca per la valutazione del sistema universitario
 - c) un organo interno ad ogni Università per la valutazione della didattica e della ricerca

20. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il numero dei componenti del Senato accademico delle Università è determinato:
 - a) in base alle dimensioni di ciascuna università fino ad un massimo di 35 componenti;
 - b) in base alle dimensioni di ciascuna università fino ad un massimo di 25 componenti;
 - c) in base alle dimensioni di ciascuna università senza limitazioni numeriche.

21. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), quanti anni durano in carica i componenti del Consiglio di amministrazione di un'Università?
 - a) quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti;
 - b) quattro anni ad eccezione dei revisori dei conti;
 - c) sei anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti;

22. La Legge 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) introduce l'obbligo delle Università di dotarsi di:
 - a) un piano economico-finanziario triennale;
 - b) un piano economico-finanziario pari alla durata del mandato del Rettore;
 - c) un piano economico-finanziario pluriennale a discrezione di ciascuna Università.

23. Ai sensi del D.M. n. 270/2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) i crediti formativi universitari si conseguono:
 - a) dopo il superamento dell'esame;
 - b) alla fine dell'anno accademico;
 - c) alla fine del corso di Laurea/Laurea Magistrale.

24. Ai sensi del D.M. n. 270/2004 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) le classi di laurea sono:
 - a) i corsi di studio che presentano gli stessi obiettivi formativi;
 - b) i livelli dei corsi di studio distinti tra I e II livello;
 - c) i corsi di studio che prevedono lo stesso numero di esami.

25. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il regime di impegno dei professori e dei ricercatori può essere:
 - a) a tempo pieno o definito;
 - b) a tempo pieno;

- c) a tempo pieno e definito limitatamente a casi particolari autorizzati di volta in volta dal Direttore di Dipartimento.
26. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) i professori sono tenuti a dedicare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti:
- a) non meno di 350 ore;
 - b) 250 ore di didattica frontale e almeno 100 di tutorato;
 - c) non meno di 350 ore di didattica frontale.
27. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) i professori e i ricercatori universitari possono essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale per:
- a) massimo cinque anni anche consecutivi;
 - b) massimo cinque anni non consecutivi;
 - c) massimo tre anni.
28. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) presso ogni Università è istituito un Collegio di Disciplina composto da:
- a) esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno;
 - b) esclusivamente da professori e ricercatori universitari in regime di tempo pieno o definito;
 - c) da professori e ricercatori universitari nominati dal Senato accademico.
29. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) è istituita l'abilitazione scientifica nazionale, che:
- a) richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia;
 - b) richiede requisiti distinti per le funzioni di professore e di ricercatore;
 - c) richiede requisiti distinti per le funzioni di professore e di professore a contratto.
30. Ai sensi della L. n. 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) le Università possono istituire corsi di dottorato in consorzio con enti di ricerca?
- a) sì;
 - b) no;
 - c) sì, ma solo in alcuni ambiti disciplinari.

Ambito: Statuto e regolamenti interni, processi, performance

31. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Firenze, la Giunta:
- è un organo del Dipartimento;
 - è un organo del Corso di Studio;
 - comprende esclusivamente professori e ricercatori.
32. Ai sensi dello Statuto dell'Università di Firenze, il Comitato tecnico amministrativo:
- esprime pareri obbligatori sui reclami proposti contro i provvedimenti amministrativi assunti dagli Organi di Ateneo;
 - approva i progetti per gli interventi edilizi, le procedure espropriative e le valutazioni estimative;
 - deve essere presieduto da un magistrato in servizio presso la Corte dei conti.
33. Ai sensi dello Statuto dell'Università di Firenze, la Commissione Paritetica Docenti Studenti è un Organo:
- della Scuola;
 - del Dipartimento;
 - del Corso di Studio.
34. Ai sensi dello Statuto dell'Università di Firenze, l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche presentate dagli studenti spetta:
- al Consiglio di Corso di Studio o al Comitato per la Didattica, qualora costituito;
 - al Consiglio di Scuola o al Consiglio di Corso di Studio, qualora delegato;
 - al Consiglio di Corso di Studio, previo parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
35. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Firenze, i centri di ricerca:
- rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti;
 - possono essere costituiti solo tra Dipartimenti della stessa area;
 - devono avere piena autonomia gestionale.
36. Secondo quanto previsto nello Statuto dell'Università di Firenze, le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori:
- sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
 - sono approvate dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Dipartimento;
 - sono autorizzate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.
37. Ai sensi dello Statuto dell'Università di Firenze, i bilanci dell'Ateneo sono approvati:
- dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - dal Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

38. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università di Firenze, la Struttura Amministrativa dell'Ateneo:
- a) è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale;
 - b) è articolata in Dipartimenti e Scuole;
 - c) è articolata in aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Rettore a un Direttore Amministrativo.
39. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, può candidarsi alla carica di Rettore dell'Università di Firenze:
- a) un professore ordinario in servizio presso qualsiasi Università italiana che assicuri un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato;
 - b) qualsiasi professore in servizio presso l'Università di Firenze;
 - c) qualsiasi professore o ricercatore in servizio a tempo indeterminato presso un'Università italiana.
40. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, i componenti del Senato Accademico:
- a) sono eletti in rappresentanza delle diverse categorie della comunità accademica (professori, ricercatori, personale tecnico amministrativo, studenti);
 - b) sono nominati dal Rettore in rappresentanza delle aree disciplinari presenti nell'Ateneo;
 - c) sono eletti solo da e tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo.
41. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è formato:
- a) da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo e da un egual numero di componenti dell'amministrazione designati dal Rettore, assicurando l'equilibrio di genere e tra personale contrattualizzato e non;
 - b) da componenti designati dai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo e da un egual numero di componenti dell'amministrazione designati dal Rettore, assicurando l'equilibrio di genere e tra personale contrattualizzato e non;
 - c) da componenti designati dalle lavoratrici dell'Ateneo e da un egual numero di componenti dell'amministrazione designati dal Rettore, assicurando l'equilibrio di genere e tra personale contrattualizzato e non.
42. Il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 si applica:
- a) a tutto il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato, compresi i tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010, nonché ai dirigenti dell'Università di Firenze, e per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo, in particolare, ai collaboratori o consulenti;
 - b) a tutto il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori) e a tutto il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato, compresi i tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010, nonché ai dirigenti dell'Università di Firenze;
 - c) a tutto il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), a tutti gli studenti e a tutto il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato, compresi i tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010, nonché ai dirigenti dell'Università di Firenze.

43. Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e smi (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la Relazione annuale sulle Performance delle pubbliche amministrazioni:
- a) è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV;
 - b) è predisposta dall'OIV e approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - c) è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
44. Ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e smi (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), il Piano delle Performance:
- a) individua gli obiettivi pluriennali strategici e operativi dell'amministrazione e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione dei risultati attesi;
 - b) evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti dall'organizzazione rispetto agli obiettivi programmati nel triennio precedente;
 - c) recepisce gli obiettivi strategici e gli indicatori per la misurazione e la valutazione dei risultati attesi annualmente definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
45. Ai sensi del D.Lgs. n. 18/2012 (Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle Università), le Università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio:
- a) entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - b) entro il 31 dicembre di ciascun anno;
 - c) entro un mese dalla chiusura dei bilanci dei singoli Dipartimenti.